

GNECCHI, DAMIANO, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, MIGLIOLI, SCHIRRU, MADIA, MATTESINI, BOCCUZZI, BELLANOVA, GATTI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la legge n. 322 del 1958 era un pilastro del sistema previdenziale che consentiva a tutti i dipendenti pubblici e agli iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora non avessero contributi sufficienti per una prestazione, di costituire una posizione assicurativa presso l'Inps;

l'assicurazione generale obbligatoria Inps, tra i diversi fondi esistenti, è quella che ha sempre erogato ed eroga pensioni con criteri meno favorevoli, motivo fondamentale per il quale la costituzione di posizione o il trasferimento dei contributi, qualora ci fosse stato un passaggio ad un lavoro dipendente nel privato, era gratuito;

la legge n. 29 del 1979 ha introdotto l'onerosità per la ricongiunzione dei contributi dall'Inps ad altri fondi proprio per il vantaggio che tale ricongiunzione poteva comportare per il calcolo della pensione;

l'affermazione del Ministro Sacconi in Commissione lavoro alla Camera in occasione della discussione sul libro verde

delle pensioni, secondo cui la legge n. 322 del 1958 andava abrogata e che ogni trasferimento di contributi deve essere oneroso, perché porta a prestazioni migliori, non corrisponde alla realtà; gli interroganti ritengono invece che l'abrogazione della legge n. 322 del 1958 sia stata pensata per impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire gratuitamente i propri contributi all'Inps per poter godere della pensione di vecchiaia a 60 anni, senza l'innalzamento dell'età prevista per il pubblico impiego. Nella realtà, pochissime, forse nessuna donna avrebbe scelto questa strada, perché il calcolo della pensione Inpdap, soprattutto per quanto riguarda la quota A, è molto più favorevole e solo per pochissimi casi la misura ridotta avrebbe potuto essere compensata dall'anticipo della prestazione;

l'abrogazione della legge n. 322 del 1958 crea inoltre enormi discriminazioni e difficoltà interpretative, soprattutto sulle motivazioni incomprensibili che portano all'onerosità del trasferimento; unico motivo comprensibile è far entrare risorse nell'assicurazione generale obbligatoria;

si è creato un unico vantaggio per gli iscritti all'Inpdap cessati dal servizio, in quanto precedentemente erano costretti infatti, alla costituzione di posizione assicurativa all'Inps con penalizzazione sulla pensione. L'abrogazione della legge n. 322 del 1958 ha costretto l'Inpdap con circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 a riconoscere la prestazione in presenza dei requisiti contributivi e di età, anche a chi è cessato dal servizio -:

come il Ministro intenda affrontare la situazione di tutti coloro, che, non per libera scelta, ma solo per ottenere la prestazione, si ritrovano costretti ad un trasferimento di contributi all'Inps per poter avere una pensione;

quale sia il reale motivo che ha indotto questo Governo a rendere oneroso il trasferimento di contributi previdenziali, che non potrebbero essere utilizzati per godere di pensione nel fondo in cui sono stati versati.

(5-03778)